

**IN BREVE:**

1. Definizione agevolata controversie tributarie: nuovi termini e nuovo modello;
2. Nuovo credito d'imposta per le start-up innovative nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità;
3. Per i beni materiali 4.0 "prenotati" nel 2022 il termine per l'effettuazione degli investimenti scade al 30 novembre 2023;
4. Detassazione dei fringe-benefit fino a 3.000 euro;
5. Costituzione di una start-up innovativa mediante conferimento di un brevetto;
6. Agevolazioni fiscali per docenti e ricercatori: un incentivo alla residenza in Italia;
7. La sospensione feriale dei termini per il 2023.

**1. Definizione agevolata controversie tributarie: nuovi termini e nuovo modello**

*Agenzia delle Entrate, Provvedimento 5 luglio 2023, n. 250755/2023*

Con Provvedimento n. 250755/2023 del 5 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate, in attuazione dell'art. 20 del Decreto "Bollette" (D.L. n. 34/2023), che prevede la modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, recepisce i **nuovi termini e modalità di pagamento e approva le modifiche al modello** per la presentazione telematica della domanda di adesione alla definizione agevolata.

È inoltre aggiornata la piattaforma per la trasmissione telematica delle domande.

Il nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con il Fisco è disponibile sul sito internet dell'Agenzia, unitamente alle istruzioni, con le indicazioni circa le modalità e i termini di pagamento degli importi dovuti per la definizione agevolata.

Il citato art. 20 del Decreto "Bollette" **posticipa al 30 settembre 2023 il termine per aderire alla definizione agevolata** e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, **modifica le date dei versamenti delle prime tre rate**: le nuove scadenze sono quindi il 30 settembre

2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023.

La norma introduce, infine, dopo il pagamento delle prime tre rate ed in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di **versare le somme dovute in 51 rate mensili** a decorrere dal mese di gennaio 2024.

L'Agenzia ricorda che possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio. Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest'anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

**Entro il 30 settembre**, per ogni controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, deve essere presentata in via telematica all'Agenzia una distinta domanda di definizione, esente da imposta bollo.

Entro lo stesso termine deve essere **versato l'intero importo dovuto o la prima rata**.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di 1.000 euro è **ammesso il pagamento rateale**, che può avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione trimestrale per le rate successive alle prime 3.

In alternativa, sempre dopo aver versato le prime 3 rate, è possibile saldare il dovuto in **51 mensilità**, a partire da gennaio 2024 (per un totale di 54 rate).

I termini per il pagamento delle prime tre rate, comuni ad entrambe le opzioni di rateizzazione, sono:

- 30 settembre 2023 (prima rata);
- 31 ottobre 2023 (seconda rata);
- 20 dicembre 2023 (terza rata).

## ***2. Nuovo credito d'imposta per le start-up innovative nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità***

*D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, art. 7-quater*  
Il cosiddetto Decreto "Bollette", D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, all'art. 7-quater, prevede un nuovo **credito d'imposta** per start-up innovative in possesso di determinati requisiti, solo per l'anno 2023 e per un massimo di 200.000 euro.

Il credito spetta alle start-up innovative costituite dal 1° gennaio 2020 che operano nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità, per **"attività di ricerca e sviluppo finalizzate a creare soluzioni innovative per realizzare strumenti e servizi tecnologici avanzati che garantiscano la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici"**.

Il credito d'imposta è pari al **20% delle spese ammissibili** e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro ed ha queste caratteristiche:

- può essere **sfruttato esclusivamente in compensazione, senza limite annuale di 250.000 euro**;
- deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale lo stesso è riconosciuto** e nelle dichiarazioni successive, fino all'anno nel quale termina l'utilizzo;
- **non rientra nel limite di due milioni di euro** per i crediti d'imposta e i contributi compensabili o rimborsabili;
- **non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del calcolo della percentuale di deducibilità degli interessi passivi**;
- è riconosciuto nel **rispetto delle condizioni del "regime de minimis"**, come previsto dal regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Ricordiamo che la somma degli *aiuti de minimis* non deve superare il limite massimo di 200.000 euro in tre anni, come da regolamentazione europea.

Ulteriori precisazioni sulla presentazione delle domande saranno fornite con apposito decreto attuativo.

### **3. Per i beni materiali 4.0 "prenotati" nel 2022 il termine per l'effettuazione degli investimenti scade al 30 novembre 2023**

Ricordiamo che Decreto Milleproroghe ha prorogato al **30 novembre 2023** il termine "lungo" per effettuare gli investimenti in **beni materiali 4.0** prenotati entro il 31 dicembre 2022.

Alle imprese che hanno effettuato investimenti in **beni strumentali materiali nuovi 4.0** (indicati nell'allegato A alla Legge n. 232/2016), a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero che li effettueranno entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10

milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati in **beni strumentali materiali nuovi 4.0** dal 2023 (senza alcuna prenotazione/acconto nel 2022) il credito d'imposta è invece riconosciuto nella misura dimezzata del 20%, 10% e 5%.

Il Decreto Milleproroghe aveva fissato al 30 novembre 2023 anche il termine ultimo per l'effettuazione di **investimenti in "altri beni strumentali" nuovi (ovvero "non 4.0")** per i quali, con riferimento all'anno 2022, spetta un credito d'imposta al 6%, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per gli investimenti "non 4.0" effettuati nel 2023 e non "prenotati" non è più previsto alcun credito d'imposta.

Ricordiamo infine che il termine per sostenere gli investimenti in **beni immateriali 4.0** (ricompresi nell'Allegato B della Legge n. 232/2016), prenotati nel 2022 con conferma d'ordine e acconto almeno pari al 20% versato al fornitore entro il 31 dicembre 2022, **è rimasto invece fissato al 30 giugno 2023**.

Riportiamo il testo vigente dell'art. 1, comma 1057, della Legge n. 178/2020: "*Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11*

*dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il **30 novembre 2023**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.*"

#### **4. Detassazione dei fringe-benefit fino a 3.000 euro**

*D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, art. 40*

L'art. 40 del Decreto Lavoro – D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 – ha **elevato a 3.000 euro, per il solo anno 2023**, il valore dei beni che possono essere ceduti e dei servizi che possono essere prestati, anche *ad personam*, dal datore di lavoro in esenzione da imposte e contributi nei confronti dei **lavoratori dipendenti con figli a carico** (compresi quelli nati fuori dal

matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati).

Resta fermo il **limite di esenzione di 258,23 euro per i dipendenti che non hanno figli a carico.**

L'art. 40 del Decreto Lavoro stabilisce, altresì, che nell'importo dei 3.000 euro rientrano anche le **somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

### **5. Costituzione di una start-up innovativa mediante conferimento di un brevetto**

Ai sensi della normativa di riferimento (art. 25, comma 2, D.L. n. 179/2012) una start-up innovativa è una **società di capitali**, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

- è un'impresa **nuova** o costituita da **non più di 5 anni**;
- ha **residenza in Italia**, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con **sede produttiva o filiale in Italia**;
- ha fatturato annuo inferiore a **5 milioni** di euro;
- **non è quotata** in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
- **non distribuisce** e non ha distribuito **utili**;

- ha come **oggetto sociale esclusivo o prevalente** lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad **alto valore tecnologico**;
- non è risultato di **fusione, scissione o cessione** di ramo d'azienda;

Infine, una start-up è innovativa se rispetta **almeno 1 dei seguenti 3 requisiti** soggettivi:

1. sostiene **spese in R&S** pari ad almeno il **15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione**;
2. impiega **personale altamente qualificato** (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un **brevetto** o titolare di un **software** registrato.

In particolare, nel caso in cui il requisito soggettivo fosse rispettato mediante la dotazione di **un brevetto (o un software registrato) precedentemente intestato ad uno dei soci fondatori**, si potrebbero configurare diverse soluzioni:

- costituire una "normale" società a responsabilità limitata, farsi intestare il brevetto e poi, a quel punto, chiedere l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative;
- costituire la start-up innovativa (S.r.l.) a mezzo di conferimento del brevetto. In questo caso la società potrà essere direttamente iscritta nella sezione speciale delle start-up innovative, ma

sarà necessaria una perizia giurata dove si quantifica il valore del brevetto ai fini del conferimento;

- chiedere all’Agenzia delle Entrate, quando la società non è ancora costituita, il rilascio del codice fiscale per costituenda società. Con il codice fiscale si potrà chiedere all’ufficio brevetti la reintestazione del brevetto stesso. Al momento della costituzione della società si potrà chiedere l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative, allegando come prova del requisito la richiesta di reintestazione fatta all’ufficio brevetti.

Segnaliamo di prestare molta attenzione al fatto che la start-up **non deve risultare costituita a seguito di una fusione, scissione, cessione (o conferimento) di azienda o di ramo d'azienda.**

#### **6. Agevolazioni fiscali per docenti e ricercatori: un incentivo alla residenza in Italia**

Negli ultimi anni, l'Italia ha introdotto diverse misure volte a promuovere la ricerca scientifica e l'istruzione di alta qualità nel Paese. Una di queste misure è rappresentata dalla normativa fiscale prevista dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010 che offre significative agevolazioni ai docenti e ai ricercatori che scelgono di stabilire la loro residenza in Italia. L'obiettivo principale di questa norma è attirare professionisti altamente qualificati nel

settore dell'istruzione e della ricerca, favorendo così lo sviluppo di conoscenze e competenze nel Paese.

Secondo l’art. 44 del D.L. n. 78/2010, **il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori è escluso dalla formazione del reddito imponibile.**

Questa esenzione si applica sia ai redditi derivanti dal lavoro dipendente che da quello autonomo.

Tuttavia, per poter beneficiare di questa agevolazione, i docenti e i ricercatori devono soddisfare **alcuni requisiti specifici:**

- devono possedere un titolo di studio universitario o equivalente e non essere occasionalmente residenti all'estero;
- devono aver svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni consecutivi;
- infine, devono trasferire la loro attività in Italia e acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Le disposizioni della legge si applicano nel periodo di imposta in cui il ricercatore o il docente trasferisce la propria residenza in Italia, in base all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e per i cinque periodi di imposta successivi, a condizione che venga mantenuta la residenza fiscale nel Paese.

È importante fare **attenzione alla data di trasferimento della residenza**. Se una persona si trasferisce in Italia dopo il 2 luglio (o dopo il 1° luglio in caso di anno bisestile), non può essere considerata fiscalmente residente per l'anno in corso, poiché il periodo di integrazione dei requisiti di residenza sarebbe inferiore alla maggior parte dell'anno solare. In tal caso, il primo anno di agevolazione sarà l'anno successivo.

È prevista un'**estensione della durata dell'agevolazione** per i docenti e i ricercatori che hanno figli minori o a carico e per coloro che diventano proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento della residenza o nei dodici mesi precedenti ad esso. In tal caso l'agevolazione si estende a otto periodi d'imposta, che diventano undici se il docente o il ricercatore ha almeno due figli minori o a carico, oppure tredici se ha almeno tre figli minori o a carico.

Un'altra disposizione importante della norma riguarda i docenti o i ricercatori italiani che non sono iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e che sono rientrati in Italia a partire dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019. Questi soggetti possono accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla norma a condizione di aver avuto la residenza in un altro Stato in base a una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo stabilito dall'art.

16, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

L'agevolazione è applicabile anche ai cittadini stranieri che rispettino i requisiti previsti dalla norma (Agenzia delle Entrate, Risposta n. 307/2020).

### **7. La sospensione feriale dei termini per il 2023**

L'art. 1 della legge n. 742/1969 prevede che **i termini di natura processuale siano sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno** e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La sospensione feriale riguarda anche il contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini riguardanti gli adempimenti processuali.

Alla sospensione dei termini processuali si affianca la **sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie** che prevede un periodo "feriale" **dal 1° al 20 agosto di ogni anno**. Gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-*bis*, del D.L. n. 223/2006). Nel 2023 il 20 agosto cade di domenica e quindi l'ultimo giorno diventa il **21 agosto 2023**.



Siamo a disposizione per eventuali  
ulteriori chiarimenti e approfondimenti  
sui temi affrontati.

Cordiali saluti.